

PEC Ordine Ingegneri Cagliari

Da: <protocollo@pec.avcp.it>
Data: venerdì 31 ottobre 2014 15.04
A: <lavori.pubblici@pec.comune.nuoro.it>; <angelo.fenu@comune.nuoro.it>;
<ordine.cagliari@ingpec.eu>; <segreteria@ingegneri-ca.net>
Allega: segnatura.xml; Comunicazionedefinizioneistruttoria.pdf
Oggetto: Fascicolo n. 1734/2014 - Esposto presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari riguardo ad "Affidamento dei servizi di progettazione preliminare dell'intervento «L.R. n. 3/2009 e D.G.R. n. 45/5 del 06.10.2009 -P.I.S.U. - Progetti Integrati Di Sviluppo Urbano ? Riqualficazione Centro Sportivo Polivalente (Rif. 4089)» nel comune di Nuoro".

Autorita' Vigilanza Contratti Pubblici - VICO-L5 (LAVORI 5) - Prot. Uscita N.0121190 del 31/10/2014

PROT. N. 1368
31 OTT. 2014



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Prot. Uscita del 31/10/2014

Numero: 0121190

Ufficio: VICO-L5 (LAVORI 5)

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture.

Ufficio VICO-L5

Il Dirigente

Comune di Nuoro

Settore gestione del Territorio ed Edilizia
Pubblica

RUP: Ing. Angelo Fenu

Via Dante n. 44

08100 Nuoro

pec: lavori_pubblici@pec.comune.nuoro.it

email: angelo.fenu@comune.nuoro.it

Spett.le Ordine Ingegneri di Cagliari

c.a. Presidente Gaetano Attilio Nastasi

via Tasso, 25

09128 Cagliari

pec: ordine.cagliari@ingpec.eu

email: segreteria@ingegneri-ca.net

Fascicolo n. 1734/2014 (da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Affidamento dei servizi di progettazione preliminare dell'intervento «L.R. n. 3/2009 e D.G.R. n. 45/5 del 06.10.2009 -P.I.S.U. - Progetti Integrati Di Sviluppo Urbano – Riqualficazione Centro Sportivo Polivalente (Rif. 4089)» nel comune di Nuoro. Importo a b.a.: € 54.498,21.

Esposto presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

Definizione istruttoria ai sensi dell'art. 2 comma 4, lett. a), del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza di questa Autorità (a seguito della soppressione della AVCP).

Con nota acquisita al protocollo AVCP in data 18.6.2014, al n. 69592, l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha segnalato alcune incongruenze nello svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di che trattasi, in violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici.

In primis, l'Ordine professionale segnala che all'Avviso di indagine di mercato del 13.5.2014 relativo all'oggetto, non risulta allegata la procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico, così come disposto dall'art. 264, co. 1. lett. d), D.P.R n. 207/2010.

La seconda censura, formulata dall'Ordine degli Ingegneri, si riferisce all'art. 6 dell'Avviso, in merito ai requisiti di idoneità tecnico-professionale per l'ammissione dei concorrenti.

Al riguardo, la S.A. chiede ai partecipanti il possesso dell'«avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi relativi a lavori appartenenti alle opere ID E.12 - EDILIZIA - (Aree ed attrezzature per sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso, Palestre e piscine coperte), di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 31.10.2013 del Ministero della Giustizia, ovvero, indipendentemente dalla loro classificazione, servizi relativi a lavori per la realizzazione di Aree ed attrezzature per sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso, Palestre e piscine coperte, per un importo globale pari ad almeno € 2.795.082,00 (corrispondente all'importo dell'intervento previsto nel Polo Sportivo Palestra CONI, il maggiore tra i 4 previsti nel DPP)».

Sul punto l'Esponente contrappone il contenuto testuale dell'art. 8, comma 1, del D.M. 143/2013, laddove afferma che «La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera». Pertanto, deduce l'Ordine degli Ingegneri, «... la norma prevede che l'operatore economico che abbia svolto servizi nell'ambito della stessa categoria d'opera E, ma con grado di complessità maggiore, possa comunque partecipare per la categoria oggetto dell'avviso».

Inoltre, l'Esponente rileva che dall'Avviso in oggetto non risultano chiaramente esplicitati i requisiti tecnico professionali da dimostrare, con particolare riferimento al fatto che «... i servizi da considerarsi dovranno essere sia quelli svolti per committenti pubblici, sia quelli svolti per committenti privati [...]».

La terza censura all'Avviso si concentra sulla precisazione della Stazione appaltante, rivolta ai partecipanti, che «I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 30.6.2014 mediante consegna a mani, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: COMUNE DI NUORO - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA - Via Dante, 44 08100 NUORO».

L'Ordine al riguardo, fa presente che l'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare «esclusivamente: - i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, [...]».

Lo scrivente Ufficio, con nota 101769 del 19.9.2014, ha comunicato l'avvio dell'istruttoria, su disposizione del D.G. n. 101640 del 19.9.2014, volta a verificare eventuali anomalie nella selezione espletata dalla S.A. per l'individuazione dell'affidatario e, in particolare, con riferimento al mancato rispetto delle regole che consentono la libera concorrenza e il libero accesso alle procedure di partecipazione per il conferimento degli incarichi presso la Pubblica amministrazione.

Il Comune di Nuoro ha dato riscontro alla nota suddetta con missiva n. 42058 del 7.10.2014, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 110062 del 8.10.2014.

Nella risposta, il RUP, preliminarmente, precisa che l'Amministrazione ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva di mercato, ai sensi dell'art. 267 del Regolamento DPR 207/2010, con lo scopo di individuare professionisti esperti nell'ambito della progettazione di strutture e impianti sportivi. da invitare alla successiva procedura negoziata di gara, da esperire sulla base dell'art.91 comma 2 e art. 57 comma 6 del codice.

Successivamente si è proceduto al vaglio dei requisiti dichiarati dai professionisti nella loro manifestazione di interesse, reputando idonei, sulla base dei requisiti minimi richiesti nell'avviso, 43 soggetti su 49.

Tra i soggetti ritenuti idonei, si è poi proceduto ad una ulteriore selezione, tramite sorteggio, in seduta pubblica, mediante la quale sono stati individuati 15 professionisti da invitare alla procedura di gara vera e propria.

In merito alle contestazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari su alcune presunte anomalie nella procedura adottata, il Comune rammenta di aver già risposto con lettera del 10.6.2014 prot. 25299.

Il RUP fa presente che alcune incertezze di interpretazione della norma di cui all'art. 267, comma 7, del Regolamento, unitamente ad altre anomalie segnalate dall'Esponente, hanno di fatto determinato una sospensione della procedura e consigliato alla Stazione appaltante di rivederla. Considerata l'imminente scadenza del 30 giugno 2014 (termine ultimo per aggiudicare la gara e convenzionare il vincitore), la Stazione appaltante ha proceduto a richiedere alla RAS in data 27.6.2014, prot. 28267, una proroga dei termini, al fine di poter rifare la procedura tenendo conto delle segnalazioni ricevute.

La proroga al momento non è stata concessa.

La Stazione appaltante provvederà, altresì, quanto prima, a comunicare ai 15 soggetti sorteggiati che la procedura di gara non avrà luogo, in quanto, al momento, causa il diniego della richiesta di proroga, non si dispone del finanziamento necessario per l'affidamento del servizio.

Lo scrivente Ufficio, preso atto di quanto comunicato dal Comune, rileva che è venuto meno il presupposto su cui fondava l'esposto in argomento. Conseguentemente sussistono i presupposti per la definizione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), del Regolamento in materia di attività di vigilanza della Autorità.

Tuttavia, in riferimento alla relazione del Comune (contenuta nella nota n. 42058 del 7.10.2014) in cui si descrive l'operato dell'Amministrazione relativamente alle anomalie contestate, sembra utile fornire alla medesima alcuni chiarimenti, utili per l'adozione di un comportamento in linea con gli atti di indirizzo forniti da questa Autorità a tutte le stazioni appaltanti.

1) Per quanto riguarda la procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico, il RUP comunica che essa è stata definita attraverso conteggio analitico (la cifra indicata nell'avviso di € 54.498,21 non poteva scaturire altrimenti), e che sarebbe stata regolarmente pubblicata e allegata all'avviso pubblico relativo alla gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, se tale gara avesse avuto luogo.

E nella precedente nota n. 25299 del 10.6.2014, che il Comune ha indirizzato all'Ordine degli ingegneri, più esplicitamente il RUP chiarisce: «l'avviso in oggetto NON E' un AVVISO DI GARA. bensì un AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, effettuata ai sensi dell'art. 267 comma 7 del

Regolamento DPR 207/2010, tendente all'individuazione di 15 concorrenti con esperienza professionale nell'impiantistica sportiva. Il conteggio analitico delle competenze professionali, unitamente al Contratto disciplinare di incarico, sarà inviato, nella fase di esperimento della procedura di gara, ai 15 concorrenti sorteggiati.»

Orbene, l'Autorità, con determinazione AVCP n. 5/2010 e nel successivo parere di precontenzioso AVCP n. 52 del 10.4.2013, ha chiarito che l'obbligo di fornire il conteggio analitico delle competenze professionali, in allegato al bando o all'avviso pubblico, deriva dalla necessità che tale corrispettivo sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni. La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

Appare, pertanto, irrilevante, in base alla ratio ora enunciata, che l'avviso in oggetto non sia un avviso di gara ma un avviso di indagine di mercato.

E, del resto, che tale obbligo non possa essere rinviato al momento degli inviti ai concorrenti selezionati ma debba essere allegato all'avviso pubblico, sia pure relativo ad indagine di mercato, è chiarito dalla stessa Regione Sardegna nell'art. 11 comma 18 della L.R. n.5/2007. Infatti, detta norma recita, testualmente: «La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico», in ciò concordando con le previsioni dell'art. 264, co. 1, lett. d), del DPR 207/2010.

2) A parere dell'ing. Fenu, l'art 8 c. 1 del D.M. 143 del 31.10.2013 potrebbe risultare in contrasto con l'art. 267, c. 7, del DPR 207/2010 in cui il legislatore ha voluto sottolineare che l'avviso di indagine di mercato deve indicare i requisiti minimi con riferimento alla specificità del servizio da affidare, stabilendo, quindi, i requisiti necessari per l'ottenimento del servizio di cui ha bisogno la stazione appaltante, indipendentemente dalle qualificazioni stabilite nel tariffario di cui al D.M. 143/2013. E' chiaro, invece, prosegue il RUP, che l'applicazione dell'art. 1, c.1, del D.M. 143/2013 non consentirebbe più all'Amministrazione di ottenere l'obiettivo che si era preposta di raggiungere con l'indagine di mercato, ossia selezionare soggetti che avessero eseguito lavori relativi ad impianti sportivi, e quindi renderebbe inutile la stessa indagine.

Al riguardo, non si condivide l'interpretazione che l'ing. Fenu fornisce dell'art. 267, comma 7.

Infatti:

- I requisiti di natura tecnica richiesti, per servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000, ai soggetti da invitare dopo indagine di mercato¹ non possono, ragionevolmente, essere più restrittivi di quelli imposti dall'art. 263, per servizi di importo superiore a suddetta soglia ovvero di quelli fissati dallo stesso art. 267, comma 3, sotto soglia, qualora i soggetti da invitare fossero individuati tramite elenchi di operatori economici. In contrario, risulterebbe violato il principio di proporzionalità, il cui rispetto è ribadito dall'art. 267, al comma 2, del DPR 207/2010;
- Il periodo «i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare» non va inteso nel significato che i requisiti richiesti dalla stazione appaltante sono individuati

¹ nel caso di specie, servizi relativi a lavori per la realizzazione di aree ed attrezzature per sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso, palestre e piscine coperte.

indipendentemente dalle qualificazioni stabilite nel tariffario. Infatti, la richiamata specificità afferisce alle diverse prestazioni che possono essere ricomprese nell'insieme dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. D'altra parte, il comma 7, di seguito al suddetto periodo, dispone che il requisito minimo, che la stazione appaltante può richiedere nell'avviso, dipende inequivocabilmente delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare, e, di conseguenza, dalle qualificazioni stabilite nel tariffario.

Non sussistendo dubbi interpretativi sulla vicenda segnalata, la richiesta d'intervento, così come disposto dal D.G. della Direzione VI.CO. prot. 0121055 del 31/10/2014, è da intendersi definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), del Regolamento in materia di attività di vigilanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16.08.2011 e reperibile nel sito www.avcp.it.

Il Dirigente

Ing. Carlo De Falco

